

Organizzazione internazionale della vigna e del vino



REGOLAMENTO INTERNO

Titolo II: Regolamento finanziario

Adottato dall'Assemblea Generale straordinaria del 14 ottobre 2005

| | |
|--|----------|
| <i>Articolo 29 Riservato</i> | 3 |
| <i>Articolo 30 Riservato</i> | 3 |
| TITOLO II REGOLAMENTO FINANZIARIO | 3 |
| <i>Articolo 31 Oggetto del Regolamento finanziario:</i> | 3 |
| <i>Articolo 32 Bilancio preventivo:</i> | 3 |
| <i>Articolo 33 Gestione finanziaria:</i> | 5 |
| <i>Articolo 34 Contabilità generale:</i> | 6 |
| <i>Articolo 35 Revisione contabile:</i> | 7 |
| <i>Articolo 36 Approvazione dei conti:</i> | 7 |
| <i>Articolo 37 Disposizioni particolari:</i> | 8 |
| <i>Articolo 38 Modifica o adattamento del Regolamento finanziario:</i> | 8 |
| <i>Articolo 39 Entrata in vigore del Titolo II "Regolamento finanziario"</i> | 8 |

I riferimenti agli articoli dell'Accordo del 3 aprile 2001 sono indicati a margine tra parentesi quadre nel seguente modo: [Ac. Articolo].

Articolo 29 Riservato**Articolo 30 Riservato****Titolo II Regolamento finanziario****Articolo 31 Oggetto del Regolamento finanziario:**

31.1 – Il regolamento finanziario disciplina la gestione finanziaria dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

31.2 – L'esercizio finanziario copre un anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 32 Bilancio preventivo:

32.1 – Il Direttore generale si occupa di elaborare le proposte di bilancio preventivo relative alle entrate ed alle uscite per l'esercizio di bilancio successivo, affinché il bilancio preventivo sia sottoposto a votazione da parte dell'Assemblea generale prima dell'inizio di ogni esercizio.

32.2 – Il bilancio preventivo è suddiviso in capitoli e in sezioni ed è corredato da tutte le informazioni allegate, nonché dalle note esplicative richieste dall'Assemblea generale, tra cui una nota contenente le principali modifiche apportate in relazione al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario precedente, nonché qualsivoglia altro allegato o nota ulteriore ritenuto necessario dal Direttore generale. Le previsioni relative alle entrate e alle uscite sono espresse nella valuta avente corso legale in Francia.

[Ac. Articolo 5.5]

32.3 – Il Direttore generale adotta i provvedimenti necessari affinché i membri del Comitato esecutivo dispongano delle informazioni e degli elementi di valutazione necessari un mese prima della data della seduta nel corso della quale il Comitato esecutivo dovrà pronunciarsi riguardo alle proposte di bilancio preventivo del Direttore generale ed al corrispondente importo dei contributi finanziari dei membri, apportandovi eventualmente delle modifiche prima che il bilancio sia sottoposto all'Assemblea generale chiamata ad approvarlo.

32.4 – Il Direttore generale adotta i provvedimenti necessari affinché i capi delegazione, che rappresentano ciascuno dei membri presso l'Assemblea generale, dispongano degli elementi di valutazione necessari al più tardi due settimane prima della seduta dell'Assemblea generale nel corso della quale viene approvato il bilancio preventivo, nonché il corrispondente importo dei contributi dei membri.

[Ac. Articoli 5.1, 5.5 e 6.1]

32.5 - L'Assemblea generale approva il bilancio preventivo e stabilisce il corrispondente importo dei contributi finanziari dei membri basandosi sui progetti che le sono sottoposti dal Direttore generale, essa tiene altresì conto delle proposte formulate da parte del Comitato esecutivo, tramite votazione a maggioranza qualificata ponderata. Le previsioni relative alle entrate ed alle uscite sono formulate in maniera da ottenere un bilancio in pareggio.

32.6.1 – Le previsioni di uscita sono comprensive degli oneri fissi e degli oneri proporzionali che vengono ripartiti segnatamente nei seguenti capitoli di bilancio:

- a) spese di amministrazione e di gestione,
- b) spese tecniche,
- c) spese derivanti dalle varie attività di pubblicazione e altre,

- d) spese di affitto degli uffici della sede nonché oneri afferenti,
- e) ammortamenti e accantonamenti previsti,
- f) ulteriori spese specifiche.

32.6.2 Le previsioni di entrata dell'O.I.V., di qualsivoglia natura esse siano, devono essere chiaramente indicate nelle proposte di bilancio preventivo formulate dal Direttore generale e comprendono:

- a) i contributi annuali obbligatori di ciascun membro ed osservatore,

L'importo del contributo finanziario dei membri, stabilito dall'Assemblea generale per ogni esercizio, è comunicato ad ogni singolo membro dal Direttore generale al termine della seduta dell'Assemblea generale. Lo stesso dicasi per ciascun osservatore.

I contributi finanziari obbligatori sono calcolati nella valuta avente corso legale in Francia e devono essere versati in tale valuta oppure in una delle altre valute autorizzate dal Direttore generale. Tali contributi sono esigibili, nella loro totalità, all'inizio di ogni anno. Il 1° gennaio dell'anno civile successivo, i contributi finanziari non versati, oppure l'eventuale saldo dovuto, sono considerati arretrati dell'anno precedente.

I nuovi membri sono tenuti a versare una quota associativa per l'anno durante il quale aderiscono all'O.I.V. Tale quota è calcolata *pro rata temporis* tenuto conto della data di adesione effettiva. Lo stesso dicasi per i nuovi osservatori.

Il Direttore generale presenta regolarmente al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale il rendiconto dell'incasso dei contributi finanziari annuali obbligatori.

- b) il risultato delle sue attività specifiche,
- c) il contributo volontario della Repubblica Francese destinato a coprire le spese d'affitto degli uffici della sede dell'O.I.V. e le ulteriori spese a questi relative
- d) i redditi da investimenti

32.6.3 Sono ugualmente contabilizzati a titolo di entrate :

- a) gli ulteriori contributi volontari dei membri dell'O.I.V.,
- b) donazioni, stanziamenti, sovvenzioni o finanziamenti di qualsiasi natura provenienti da organizzazioni internazionali oppure nazionali, siano esse di natura statale, parastatale oppure privata.

Per i finanziamenti previsti ai sopraindicati punti a) e b) il Direttorio predispone un rapporto che valuta la loro conformità rispetto alle attribuzioni dell'OIV, alle sue attività scientifiche, tecniche, giuridiche, economiche e alla sua natura intergovernativa, oltre alle eventuali implicazioni finanziarie, dirette o indirette, che la loro accettazione potrebbe comportare sul piano di bilancio. Tale rapporto è rinviato al Comitato esecutivo il quale prende la decisione finanziaria che ne consegue ai sensi dell'art. 7.10 del Titolo I del presente regolamento.

L'ammontare annuo complessivo di tali entrate non può superare il 20% dell'ammontare complessivo dei contributi finanziari annuali obbligatori. Superata tale percentuale, la loro accettazione è sottoposta alla decisione dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 6.10 del Titolo I del presente regolamento.

32.7 – In circostanze eccezionali, il Direttore generale ha facoltà di presentare al Comitato esecutivo proposte di bilancio preventivo integrativo, successivamente sottoposte all'Assemblea generale. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al bilancio integrativo.

32.8 – Al termine dell'esercizio finanziario, il saldo eventuale costituito dalla differenza tra, da un lato, gli introiti percepiti e, dall'altro, i costi sostenuti e gli accantonamenti per gli oneri non pagati, è considerato quale eccedenza di cassa.

Il Direttore Generale presenta delle proposte al Comitato esecutivo relative all'utilizzo di tali somme, che può includere le possibilità seguenti:

- a) Stanziamento per fondo cassa.
- b) Iscrizione, quali entrate, nel bilancio del secondo esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel corso del quale è stata registrata l'eccedenza e stanziamento ai membri e osservatori che abbiano versato il proprio contributo per l'anno in questione, in proporzione alla quota del loro contributo, procedendo eventualmente alla riduzione dei contributi obbligatori futuri o alla compensazione di eventuali arretrati contributivi.
- c) Stanziamento per ulteriori attività specifiche.

Sulla base delle indicate proposte il Comitato esecutivo formula un parere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea generale.

Articolo 33 Gestione finanziaria:

33.1 – Con votazione del bilancio preventivo di un esercizio, l'Assemblea generale autorizza il Direttore generale ad assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti nei limiti dei crediti votati.

33.2 – Il Direttore generale può effettuare storni all'interno di uno stesso capitolo di bilancio oppure, previo parere favorevole del Direttorio, da un capitolo all'altro.

33.3 – Per ogni esercizio viene stabilito un conto di gestione indicante:

- a) per le entrate: l'ammontare degli introiti corrispondenti alle entrate previste agli articoli 32.6.2 a),b),c),d) e 32.6.3 a), b).
- b) per le uscite: l'ammontare degli oneri corrispondenti alle spese previste al articolo 32.6.1. a), b), c), d), e) e f).

33.4 – Un fondo cassa ha lo scopo di assicurare il funzionamento continuo e regolare dell'O.I.V. E' costituito dallo stanziamento dell'eccedenza di liquidità proveniente dall'Ufficio Internazionale della vigna e del vino, conformemente alla Risoluzione AG/2004 relativa al trasferimento del suo attivo del suo passivo.

Il livello di tale fondo è stabilito ogni anno in occasione del esame sul bilancio e approvato dall'Assemblea generale.

- a) Nel corso dell'esame del bilancio, il Comitato Esecutivo puo' autorizzare il Direttore generale a prelevare dal fondo cassa a titolo di anticipo le somme che potrebbero essere necessarie all'esecuzione del bilancio nel momento in cui i contributi non sono ancora stati versati;
- b) Il Direttore generale puo' ugualmente essere autorizzato a prelevare sul fondo cassa, in circostanze eccezionali impreviste verificatisi nel corso dell'esercizio di bilancio e con riserva del previo accordo del Direttorio e dell'autorizzazione del Comitato esecutivo, le somme che possono essere necessarie per il finanziamento degli impegni relativi alle spese straordinarie.

33.5 – Il Direttore generale può costituire conti specifici nell'ambito del bilancio,

sottoposti alla verifica contabile dell'O.I.V. Egli deve informarne il Comitato esecutivo e definire, in tale caso, con precisione l'oggetto e le condizioni di costituzione di tale conto specifico. In merito si rende conto al Comitato esecutivo.

33.6 – Il Direttore generale indica la banca, oppure le banche, presso le quali vengono depositati i fondi dell'O.I.V. Egli è altresì autorizzato a investire i fondi non necessari per le esigenze immediate di funzionamento dell'O.I.V., a condizione che agisca con la massima prudenza nella scelta degli investimenti e si rivolga a istituti nei quali non detiene interesse alcuno. Lo stesso vale per le somme che costituiscono il fondo di riserva. Il Direttore generale rende conto dei risultati di tali investimenti nell'ambito della presentazione dei conti annuali di gestione.

33.7 – Il Direttore generale stabilisce le norme e i metodi per garantire il rigore e l'efficacia della gestione, e segnatamente:

- a) precisa le modalità di impegno delle spese;
- b) dispone che qualsiasi pagamento debba essere effettuato su presentazione di documenti giustificativi e di qualunque altro documento che attesti che i beni e servizi oggetto del pagamento siano stati effettivamente forniti e non siano stati precedentemente pagati;
- c) nomina i membri del personale autorizzati, sotto la sua responsabilità, a ricevere fondi, ad assumere impegni di spesa e ad effettuare pagamenti a nome dell'O.I.V.;
- d) istituisce un controllo finanziario interno che permetta di procedere ad un controllo continuo, o ad una verifica a posteriori delle operazioni finanziarie o ad ambedue i controlli, al fine di garantire:
 - la regolarità delle operazioni di incasso, deposito e utilizzo dei fondi e delle altre risorse finanziarie;
 - la conformità degli impegni e delle spese rispetto all'apertura di crediti e altre disposizioni finanziarie decise dall'Assemblea generale;
 - l'utilizzo razionale delle risorse dell'O.I.V.

33.8 – Il Direttore generale stabilisce le norme applicabili per l'acquisizione di materiale, beni, attrezzature e forniture, nonché per la realizzazione di lavori o servizi esterni. Una procedura di concorrenza sarà realizzata ogni volta che si riveli necessaria al fine di garantire la trasparenza e il migliore utilizzo delle risorse.

Articolo 34 Contabilità generale:

34.1 – Il Direttore generale provvede a far tenere la contabilità generale in modo che, per ogni esercizio, emergano:

- a) entrate e uscite;
- b) utilizzo dei crediti votati;
- c) situazione finanziaria, sotto forma di bilancio, riportante:
 - all'attivo: immobilizzazioni, valori mobiliari, valori disponibili e valori da incassare;
 - al passivo: ammontare dei fondi, dei conti di accantonamento, debiti esigibili, conti di regolarizzazione.

34.2 - La contabilità è tenuta nella valuta avente corso legale in Francia.

Articolo 35 Revisione contabile:

[Ac. Articolo
5.5]

35.1 - L'Assemblea generale, con votazione a maggioranza qualificata ponderata, nomina un revisore dei conti su proposta congiunta del Direttore generale e del Direttorio dell'O.I.V., previo parere favorevole del Comitato esecutivo. Tale revisore è designato per un mandato corrispondente a tre esercizi successivi, rinnovabile una sola volta. Tale revisore può essere revocato con la stessa procedura con la quale è stato nominato.

35.2 – Il revisore dei conti deve possedere tutti i titoli e le qualifiche necessari per lo svolgimento delle sue funzioni che consistono nel controllo annuale dei conti e nella verifica del rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario.

35.3 – La revisione contabile comprende l'esecuzione di tutti i controlli ritenuti utili dal revisore dei conti, sia durante l'anno che alla fine dello stesso, tanto su documenti cartacei quanto in loco, quali il controllo del pareggio dei conti della contabilità generale, la concordanza tra le registrazioni contabili e gli estratti conto bancari, la corrispondenza tra le scritture contabili e i documenti giustificativi di entrate e uscite.

35.4 – Il revisore dei conti presenta una relazione relativa ad ogni esercizio concluso nella quale certifica almeno se:

- i conti di gestione a lui sottoposti sono corretti e conformi ai libri e ai documenti contabili,
- le operazioni finanziarie comprovate dai suddetti documenti sono state effettuate conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario e, pertanto, i crediti di bilancio sono stati rispettati;
- la situazione finanziaria a lui sottoposta fa emergere correttamente i valori e le liquidità di cassa o depositate presso la/le banca/banche, che devono corrispondere agli importi indicati sui rendiconti ricevuti dai depositari;
- il valore considerato nella situazione finanziaria per materiali, beni mobili e altri beni di produzione è conforme agli inventari.

La relazione contiene anche tutte le osservazioni e raccomandazioni che, a giudizio del revisore dei conti, devono essere portate a conoscenza del Direttore generale, del Direttorio, del Comitato esecutivo o dell'Assemblea generale in merito alla redazione e alla presentazione dei conti.

35.5 – La relazione del revisore dei conti è trasmessa al Direttore generale al più tardi tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio di bilancio cui fa riferimento. A tale scopo, i conti di gestione, la situazione finanziaria e la contabilità generale devono essere inviati al revisore al massimo entro il 15 marzo successivo al termine di ogni esercizio finanziario cui fanno riferimento.

Articolo 36 Approvazione dei conti:

[Ac. Articolo
10]

36.1 – I membri del Comitato esecutivo devono disporre della relazione redatta dal revisore dei conti, dei documenti di informazione e degli eventuali ulteriori elementi di valutazione, per quanto possibile, un mese prima della data della seduta nel corso della quale il Comitato esecutivo dovrà pronunciarsi relativamente alla gestione dell'esercizio conclusosi.

36.2 – Alla luce della relazione del revisore dei conti e degli eventuali ulteriori elementi di valutazione o informazione forniti dal Direttore generale, il Comitato esecutivo si pronuncia, dopo la chiusura di ogni esercizio, sui conti di gestione, sul bilancio finanziario, sul fondo cassa, sulla destinazione dell'eventuale eccedenza, nonché sulla liberatoria al Direttore generale per la gestione dell'esercizio in questione. Il Comitato esecutivo si pronuncia secondo le norme previste agli articoli

[Ac. Articolo
5.3.b) o [Ac.

Articolo 5.4.b] 7.10 e 7.11 del Titolo I “Disposizioni Generali” del presente Regolamento interno.

[Ac. Articolo 10] 36.3 – I capi delegazione che rappresentano ciascuno dei membri presso l’Assemblea generale, dispongono della relazione del revisore dei conti, dei documenti di informazione e degli eventuali ulteriori elementi di valutazione, per quanto possibile, un mese prima della data della seduta dell’Assemblea generale nel corso della quale vengono sottoposti alla sua approvazione i conti di gestione dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

[Ac. Articolo 5.3.b] o [Ac. Articolo 5.4.b] 36.4 - Alla luce della relazione del revisore dei conti, degli eventuali ulteriori elementi di valutazione o informazione, delle disposizioni o delle raccomandazioni formulate dal Comitato esecutivo, l’Assemblea generale, secondo le norme previste agli articoli 6.10 e 6.11 del Titolo I “Disposizioni Generali” del presente Regolamento interno, decide sull’approvazione dei conti di gestione, del bilancio finanziario, del fondo cassa, delle proposte di destinazione dell’eventuale eccedenza, e sulla liberatoria al Direttore generale prima di procedere alla votazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

Articolo 37 Disposizioni particolari:

37.1 – Il Direttore generale ha facoltà di delegare, sotto la propria responsabilità, ad altri membri del personale dell’O.I.V. tutte le sue attribuzioni, o parte di esse, se ritiene che tale misura sia necessaria per la corretta applicazione del Regolamento finanziario. Questi ultimi, invece, non hanno la facoltà di sub-delegare attribuzioni conferite loro dal Direttore generale. Ogni delega d’attribuzioni è oggetto di un comunicato all’attenzione del Comitato esecutivo.

37.2 – In caso di sostituzione del titolare della carica di Direttore generale, al fine di assicurare la continuità della gestione finanziaria dell’O.I.V., si procede al passaggio delle consegne afferenti tra il Direttore generale uscente e il nuovo Direttore generale e si predispone una situazione provvisoria dei conti di gestione e del bilancio finanziario alla data del subentro del nuovo Direttore generale qualora questa non corrisponda alla data di chiusura di un esercizio. Tale rendiconto viene firmato congiuntamente da ciascuno dei due e viene trasmesso per informazione al Direttorio dell’O.I.V. e conservato negli archivi contabili dell’O.I.V.

Articolo 38 Modifica o adattamento del Regolamento finanziario:

Il Regolamento finanziario può essere modificato o adattato secondo le norme previste dall’articolo 28 al Titolo I “Disposizioni Generali” del presente Regolamento interno.

Articolo 39 Entrata in vigore del Titolo II “Regolamento finanziario”

Il presente Titolo II “Regolamento finanziario” entra in vigore all’inizio del primo esercizio finanziario che segue la data della sua adozione.